

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste**D.d.s. 18 febbraio 2025 - n. 2132****Piano d'azione per l'eradicazione di *Aromia bungii* (Faldermann) in Lombardia**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle Direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le Direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e ss.mm.ii.;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 relativa alle misure atte ad evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Aromia bungii* (Faldermann);
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625»;
- la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare il Titolo VI «Sorveglianza fitosanitaria»;
- il d.d.s. 29 gennaio 2025 - n. 1030 «Abrogazione del d.d.s. 6 dicembre 2023 - n. 19750 e aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Aromia bungii* (Faldermann) in Lombardia»;

Considerato che *Aromia bungii* è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione elencato nell'allegato II parte B del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e prioritario ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/1702 e pertanto rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali arboree e arbustive, per le coltivazioni da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Ritenuto necessario, ai fini delle premesse suddette, definire un Piano d'azione ai sensi dell'art.6, comma 3, lettera i) del d.lgs. 19/2021, così come indicato nell'allegato A - Piano d'azione per l'eradicazione di *Aromia bungii* in Lombardia, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Servizio fitosanitario regionale attribuite d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visto l'art 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. di approvare il piano d'azione per l'eradicazione di *Aromia bungii* in Lombardia, così come definito nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni

_____ • _____

Allegato A - Piano d'azione per l'eradicazione di *Aromia bungii* in Lombardia**SOMMARIO**

1. PREMESSA	2
2. SORVEGLIANZA	2
3. MISURE FITOSANITARIE DI ERADICAZIONE.....	3
3. RISORSE	3
4. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE	4
5. SOGGETTI COINVOLTI	4
6. REVISIONE DEL PIANO.....	4

1. PREMESSA

Aromia bungii (Faldermann) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031 e prioritario ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/1702. L'Unione Europea ha definito le misure atte ad evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Aromia bungii* con la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018.

Aromia bungii è presente in alcune aree della Città Metropolitana di Milano dal 2013.

2. SORVEGLIANZA

Regione Lombardia svolge ogni anno indagini finalizzate a rilevare l'eventuale presenza di *Aromia bungii* ai sensi dell'Art. 4 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503.

Il territorio della Regione Lombardia è suddiviso in "area delimitata" e "area indenne", così definite:

1. area delimitata, composta da:

- una zona infestata, ossia la zona con un raggio di 100 metri intorno alle piante che, negli ultimi 4 anni, sono state rilevate infestate da *Aromia bungii* o con segni/sintomi attribuibili alla sua presenza;
- una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 2 Km al di là del confine della zona infestata

2. area indenne: territorio al di fuori dell'area delimitata.

Le indagini avvengono con intensità differente in area indenne e in area delimitata, secondo le seguenti modalità:

- **in area indenne:**

L'area indenne è suddivisa in quadranti di 10 km x 10 km, ogni anno è prevista almeno un'indagine visiva sul 50% dei quadranti, dando priorità al controllo delle piante appartenenti al genere *Prunus* poste nei pressi di siti a rischio, rappresentati da centri di raccolta dei residui della manutenzione delle aree verdi e da impianti di compostaggio. In caso di sospetta presenza dell'organismo nocivo, si procede con campionamento e analisi di laboratorio per l'identificazione della specie.

- **in area delimitata:** Nell'area delimitata ufficialmente il Servizio Fitosanitario Regionale effettua una sorveglianza intensiva, con almeno un'ispezione all'anno, per verificare la presenza dell'organismo specificato, prestando particolare attenzione alla zona cuscinetto. Nei primi 500 m della zona cuscinetto sono monitorate tutte le piante appartenenti al genere *Prunus* (compreso il *P. laurocerasus*). Nella zona cuscinetto distante tra i 500 m e i 2000 m dalla zona infestata sono controllati tutti i *Prunus* da frutto su suolo pubblico e su parte dei giardini privati, avendo cura di ottenere una copertura omogenea dell'area. Le ispezioni sono programmate prioritariamente nel periodo tra inizio febbraio e fine aprile, in modo da poter pianificare per tempo l'abbattimento di eventuali piante infestate prima dello sfarfallamento degli insetti adulti. In particolare, da tutte le piante sintomatiche che presentano segni sospetti dell'organismo nocivo verranno prelevati, ove possibile, dei campioni ufficiali (campionando materiale biologico come rosura, uova, pupe e/o larve) che verranno inviati al laboratorio ufficiale del Servizio fitosanitario regionale, accompagnati da un verbale redatto da ispettori, agenti o assistenti fitosanitari. Solo le piante con rapporto di prova positivo verranno considerate ufficialmente infestate. Le piante sintomatiche da cui non sarà possibile prelevare un campione ufficiale durante le attività di sorveglianza verranno

abbattute e ispezionate durante il taglio al fine di prelevare campioni (rosure, uova, pupe e/o larve) da inviare in laboratorio per l'identificazione della specie.

- In area delimitata vengono posizionate trappole a feromoni di supporto alle attività di sorveglianza.

A queste attività si aggiungono la verifica delle segnalazioni di sospetta presenza di *Aromia bungii* ai sensi dell'Art. 3 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 su tutto il territorio regionale e i controlli nei luoghi di produzione di vegetali specificati e di *Prunus laurocerasus* nell'area delimitata ai sensi dell'Art. 7 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503. Le segnalazioni sono ricevute dal servizio fitosanitario regionale tramite la casella mail istituzionale infofito@regione.lombardia.it e tramite l'app "Fitodetective".

In funzione dei risultati delle attività di indagine, Regione Lombardia procede all'aggiornamento dell'area delimitata.

3. MISURE FITOSANITARIE DI ERADICAZIONE

Nell'area delimitata ufficialmente per *Aromia bungii* in Lombardia si applicano, oltre alle misure fitosanitarie di eradicazione previste dall'articolo 6 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione, le seguenti ulteriori misure:

- a) abbattimento e distruzione degli esemplari di *Prunus laurocerasus*, anche senza sintomi della presenza di *Aromia bungii*, compresi in un'area con un raggio massimo di 100 m intorno alle piante infestate, qualora gli ispettori del Servizio fitosanitario regionale lo ritengano opportuno sulla base della valutazione del rischio fitosanitario;
- b) divieto di messa a dimora in piena aria degli alberi appartenenti al genere *Prunus* nei comuni di Corbetta, Vittuone, Sedriano e Bareggio;
- c) obbligo di notifica al Servizio fitosanitario regionale degli interventi di abbattimento e potatura degli alberi appartenenti al genere *Prunus* nei comuni di Corbetta, Vittuone, Sedriano e Bareggio;

La notifica di cui al punto c) consiste in una comunicazione da inviare alla mail infofito@regione.lombardia.it con l'indicazione della data di inizio attività, la tipologia d'intervento, la località e/o l'indirizzo in cui si trovano le piante e le modalità di smaltimento del legname. Decorso 15 giorni dalla richiesta, in assenza di comunicazioni da parte del SFR, si applica il principio del silenzio-assenso e gli interventi potranno essere realizzati.

3. RISORSE

Risorse umane

Le risorse umane impiegate per la realizzazione del piano di azione regionale hanno la qualifica di ispettori, agenti e assistenti fitosanitari e dipendono sia da Regione Lombardia che da ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste). Un concreto supporto è fornito anche dai tecnici alle dipendenze di ERSAF che operano direttamente sotto il controllo del Servizio fitosanitario. Il supporto amministrativo è assicurato sia da personale di Regione Lombardia che di ERSAF.

I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali delegati a ERSAF sono definiti con deliberazione n° XI / 4134 del 21/12/2020 "Supporto di ERSAF alle attività del servizio fitosanitario regionale: deleghe ai sensi degli art. 2 e 30 e 31 del reg. (UE) 2017/625".

Le risorse umane impiegate per la realizzazione delle attività di sorveglianza specifica sono dalle 15 alle 20 unità, per un totale di circa 2.800 ore ogni anno.

Risorse finanziarie

Le attività del piano di azione per *Aromia bungii* rientrano nel complesso delle attività fitosanitarie svolte dal Servizio fitosanitario regionale così come definite dal "Piano delle attività fitosanitarie per il triennio 2024-2026" approvato con Delibera di Giunta n. 1581 del 18 dicembre 2023 (a seguito di parere della commissione consiliare) che provvede alla copertura finanziaria del triennio per tutte le attività realizzate dal SFR.

4. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

Il Servizio Fitosanitario continuerà nell'attività di predisposizione di iniziative di informazione e divulgazione relative alla pericolosità di *Aromia bungii* e alle misure messe in atto per la sua eradicazione rivolte a OO.PP., enti, cittadini.

Nello specifico il piano di comunicazione prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- aggiornamento periodico della pagina web presente sul sito istituzionale di Regione Lombardia in cui sono elencate le informazioni tecniche, le attività svolte e la normativa vigente (<https://fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/DettaglioRedazionale/organismi-nocivi/insetti-e-acari/aromia-bungii-red>)
- aggiornamento dell'area delimitata su geoportale Lombardia (<https://www.cartografia.servizirl.it/viewer40/map/2D> servizio di mappa "Vincoli fitosanitari")
- aggiornamento della scheda *Aromia bungii* sull'app "Fitodetective", utilizzabile sia per ricerca informazioni sia per fare segnalazioni;
- distribuzione pieghevoli e poster a OO.PP.;
- incontri con la popolazione e con gli OO.PP. (su richiesta dei Comuni o degli stakeholders)
- elaborazione delle richieste e delle segnalazioni pervenute alla casella mail infofito@regione.lombardia.it.

5. SOGGETTI COINVOLTI

L'attuazione degli interventi previsti richiede il coinvolgimento di vari soggetti pubblici e privati, quali: amministrazioni comunali, operatori del settore vivaistico e loro associazioni di categoria, giardinieri e manutentori del verde.

6. REVISIONE DEL PIANO

Il presente Piano d'azione verrà aggiornato ogni qualvolta nuovi fatti, conoscenze o revisioni normative possano renderlo più efficace ed efficiente, al fine di attuare le migliori attività di controllo dell'organismo nocivo.

Il Piano d'azione verrà pubblicato sulla pagina web del sito istituzionale di Regione Lombardia.